



COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE COMUNICATO N. 25

Riunione del 8 febbraio 2012

23.11.12 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Davide Monego n.q. di Presidente p.t. Terraglio Volley
- Terraglio Volley n.p. Presidente p.t.

Sono presenti:

- Avv. Thomas Martone - Presidente f.f.
- Avv. Antonio Amato - Componente-Relatore
- Avv. Claudio Zander - Componente

Con relazione ex art. 72 R.G. la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73 II comma R.G. in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **MONEGO Davide:** *"nella qualità di Presidente del sodalizio Terraglio Volley, per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 19 RAT Fipav, effettuato in data 20 settembre 2011 il prestito on line delle atlete Corrà Camilla e Simoni Camilla, senza che le stesse avessero mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo".*
- **TERRAGLIO Volley:** *"in persona del Presidente pro tempore, per aver, per aver, in violazione degli artt. 9 e 17 Statuto Fipav e 19 RAT Fipav, effettuato in data 20 settembre 2011 il prestito on line delle atlete Corrà Camilla e Simoni Camilla, senza che le stesse avessero mai sottoscritto il relativo modulo cartaceo".*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 08 Febbraio 2012, dove alla presenza del rappresentante della Procura, nessuno era presente per gli incolpati.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 07/11/2011 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che le società Polisportiva Annia e Terraglio Volley Ssd avevano fatto pervenire una comunicazione, in data 29/10/2011 e 03/11/2011, a mezzo della quale richiedevano la revoca dell'omologa tesseramento e l'annullamento del prestito relativo alle atlete Simoni Camilla e Corrà Camilla, già effettuato dalla società Polisportiva Annia alla società Terraglio Volley Ssd, e dove si affermava che le suddette atlete, non avevano mai sottoscritto un modulo di prestito dalla società di appartenenza alla Società Terraglio Volley Ssd.

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 20/09/2011, il prestito on line delle suddette atlete, revocava l'omologa del prestito delle atlete Simoni Camilla e Corrà Camilla dalla società Polisportiva Annia alla società Terraglio Volley Ssd perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti, trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Ritenuto che le suddette circostanze sono documentalmente provate ed ammesse dagli incolpati nelle comunicazioni inviate in data 29/10/2011 e 03/11/2011 .

Considerato che gli addebiti mossi nei confronti degli incolpati trovano fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il nulla osta al prestito dalla società di appartenenza l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, inoltre, che le motivazioni addotte dagli incolpati a loro giustificazione, pur avendo chiarito la dinamica della vicenda, non possono trovare accoglimento, atteso che la negligente condotta posta in essere dagli stessi è stata assunta, in ogni caso, in violazione delle suddette norme.



Questa Commissione, pertanto, pur condividendo in pieno le argomentazioni sviluppate dalla Procura Federale relativamente alle violazioni poste in essere dagli incolpati, ritiene opportuno adeguare l'entità della sanzione come in dispositivo, considerato, tuttavia, che la negligente condotta posta in essere appare assolutamente priva di dolo, atteso che la richiesta di annullamento, seppur inviata tardivamente, è stata inoltrata direttamente da entrambi i sodalizi.

Tale comportamento deve ritenersi collaborativo e giustifica una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato MONEGO Davide la sanzione della sospensione da ogni attività federale per gg. 30 ed a carico del sodalizio Terraglio Volley Ssd, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 200,00.

ILPRESIDENTE f.f.
Avv. Thomas Martone

Roma, 28 febbraio 2012